

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari

Oggetto: Pagamenti spese di pubblicità e del gestore della vendita telematica

Il Giudice dell'Esecuzione,

considerato che gli oneri economici necessari alla pubblicità ex art. 490 c.2 e c.3 c.p.c. ed alle spese per il gestore della vendita telematica ove nominato, qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, sono posti a carico anticipato provvisorio del creditore che ha chiesto disporsi la vendita e gli stessi devono essere tempestivamente corrisposti,

autorizza

la società che cura i servizi di pubblicità e di gestione delle vendite telematiche a non dare corso agli adempimenti richiesti in presenza di fatture non pagate per i servizi svolti in precedenza per la medesima procedura (ex art. 1460 c.c.).

Si precisa, altresì, che, in caso di omesso pagamento da parte dei creditori delle fatture per i servizi svolti, la società comunichi tempestivamente la circostanza (allegando la richiesta di pagamento inviata al creditore) al professionista delegato che provvederà a notificare il Giudice dell'Esecuzione, ai fini della valutazione della fissazione della comparizione delle parti per la declaratoria di improcedibilità, essendo il creditore procedente venuto meno all'onere di anticipazione delle spese per gli atti processuali che ha richiesto e che sono state poste a suo carico dal magistrato (ex art. 8 DPR 115/2022).

In ogni caso, i professionisti delegati alla vendita dovranno provvedere - una volta trasferito il compendio pignorato e al momento della richiesta ai creditori della precisazione dei crediti - ad avvisare le società che curano i servizi di pubblicità ed il gestore della vendita telematica ove nominato, che è in corso la predisposizione il progetto di distribuzione, di modo che la società possa comunicare al delegato, entro 30 giorni, la eventuale pendenza di insoluti e richiederne la collocazione in riparto in via privilegiata ex art. 2770 c.c., allegando le relative fatture.

Si precisa che tale comunicazione da parte del professionista delegato deve avvenire in tutte le procedure in cui la delega è in corso (per quelle ancora da delegare vi sarà espressa indicazione in ordinanza).

Infine, nelle ipotesi di raggiunto accordo tra il creditore procedente ed il debitore si segnala che la procedura verrà dichiarata estinta solo dopo l'avvenuto pagamento da parte del creditore procedente rinunciante dei compensi liquidati dal Giudice agli ausiliari, ivi compreso il gestore della vendita telematica ove nominato nonché le società che curano i servizi di pubblicità.

I professionisti delegati pertanto sono invitati a depositare l'istanza di liquidazione del compenso e contestualmente ad avvisare l'esperto stimatore, il custode se



diverso dal professionista delegato, e le società che curano i servizi di pubblicità di depositare analoghe istanze. Il creditore provvederà dunque a depositare la rinuncia e la richiesta di estinzione della procedura solo dopo il pagamento dei compensi agli ausiliari, allegando la documentazione attestante detto pagamento.

Dispone si dia opportuna comunicazione della presente nota ai professionisti delegati operanti presso il Tribunale di Vallo della Lucania a cura dei rispettivi ordini professionali, in particolare dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, del Consiglio Notarile del Distretto di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Vallo della Lucania.

16.03.2023

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Roberta Giglio

Vo
76 MAR. 2023
